



IL TRIBUNALE DI ASTI

in persona dei Sig.ri Magistrati:

Dott. Paolo Rampini	Presidente
Dott. Marco Bottallo	Giudice relatore
Dott. Andrea Carena	Giudice

- rilevato che con decreto del Tribunale di Asti del 3.3.2020 la OMLAT s.r.l. (C.F. / P. IVA 09192700012), con sede in Ceresole D'Alba, Via Carmagnola n. 24, veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis l.f.;

- che con successivo ricorso ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.l. n. 23/2020 la OMLAT chiedeva la concessione di un termine per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato;

- che il Tribunale concedeva il termine richiesto e la ricorrente in data 1.2.2021 provvedeva quindi al deposito di una nuova domanda di ammissione al concordato;

- che la OMLAT, a seguito di alcune precisazioni e chiarimenti richiesti dal Tribunale, depositava due memorie integrative, rispettivamente in data 16.3.2021 e 23.4.2021, insistendo per l'accoglimento del ricorso;

- esaminati gli atti e i documenti allegati;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La società ricorrente, già ammessa alla procedura di concordato con decreto del 3.3.2020, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 2 del d.l. n. 23/2020 (emanato nell'ambito della normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da covid-19) ha presentato un nuovo piano e una nuova proposta di concordato, sempre prevedendo la continuità aziendale, ma apportando alcune modifiche alle previsioni e alle modalità di realizzo dell'attivo nonché alle percentuali di soddisfacimento dei creditori, peraltro migliorative rispetto a quelle indicate nella precedente proposta.

Anche nel nuovo piano si prevede che l'attivo necessario per il soddisfacimento dei creditori sia realizzato essenzialmente mediante i flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell'attività, oltre che dalla vendita dell'immobile aziendale, prevista entro il terzo anno dall'omologa; è altresì previsto che contestualmente alla vendita l'immobile venga concesso in locazione alla ricorrente, che ne manterrebbe pertanto la disponibilità per i successivi sei anni, corrispondendo un canone di locazione di € 125.000,00 annui.

La scelta di vincolare l'acquirente alla stipula del contratto di locazione è stata giustificata dalla OMLAT con l'esigenza di garantire la continuità aziendale ed evitare gli ingenti costi (stimati in circa 400.000,00 euro) che dovrebbero essere sostenuti in caso di trasloco dell'attività in un altro immobile, oltre che il danno derivante dal fermo tecnico di produzione causato dal trasferimento; la ricorrente ha altresì osservato che la previsione della vendita con contestuale locazione non appare rappresentare un disincentivo per i potenziali acquirenti, tenuto conto dell'ammontare del canone di locazione offerto che garantirebbe all'acquirente una rendita di oltre il 12% annuo rispetto all'investimento iniziale. Quanto invece al differimento della vendita, prevista nel terzo anno dall'omologa in deroga alla regola generale dell'immediata liquidazione dell'attivo concordatario,



la ricorrente ha osservato che tale differimento appare funzionale a consentire un risparmio dei costi in prededuzione (pari all'ammontare dei canoni di locazione che dovrebbero essere corrisposti dopo la vendita) nonché ad attendere la sperata ripresa economica dopo la pandemia.

In ordine al contenuto della proposta si osserva che essa prevede il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. (creditori pertanto non ammessi al voto) e la suddivisione dei restanti creditori (non soddisfatti integralmente o per i quali è previsto un degrado temporale) nelle seguenti classi, così determinate anche all'esito dei rilievi formulati dal Tribunale:

Classe I: banche privilegiate in forza di ipoteca sull'immobile della ricorrente per cui è previsto il pagamento integrale sino alla capienza del valore dell'immobile risultante dalla perizia e dalla relazione ex art. 160 comma 2 l.f. (pari a € 983.171), le quali subiscono un degrado temporale essendo la vendita prevista nel 2023 e quindi oltre l'anno dall'omologa;

Classe II: banche chirografarie per le quali è previsto il pagamento nella misura del 13,5%;

Classe III: crediti previdenziali privilegiati per cui è previsto il pagamento integrale entro i limiti della capienza in ipotesi liquidatoria, ma oltre l'anno dall'omologazione e quindi con degrado temporale;

Classe IV: crediti previdenziali e tributari chirografari ab origine per cui è previsto il pagamento nella misura del 15%;

Classe IV bis: crediti previdenziali privilegiati degradati al chirografo (per la parte eccedente la capienza in ipotesi liquidatoria) per cui è previsto il soddisfacimento nella misura del 20%;

Classe V: crediti tributari privilegiati degradati al chirografo per incapienza dell'attivo in ipotesi liquidatoria per cui è previsto il pagamento nella misura del 15%;

Classe VI: altri crediti chirografari per cui è previsto il soddisfacimento nella misura del 13,5%.

Tali classi appaiono correttamente formate in ossequio al criterio dell'omogeneità della posizione giuridica e dell'interesse economico dei creditori appartenenti a ciascuna classe.

Con la memoria integrativa del 15.4.2021 è stato altresì previsto, con riferimento ai creditori privilegiati soddisfatti integralmente, ma con degrado temporale, che il diritto di voto ad essi spettante venga calcolato sulla base del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 11882 del 18/06/2020), differenziale stimato in misura pari al doppio dell'ammontare degli interessi legali che matureranno in detto periodo.

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri documenti, il nuovo piano e la relazione aggiornata del professionista attestatore, rag. Erol Garbin, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161 l. f., nonché la nuova proposta di trattamento dei debiti tributari e previdenziali ex art. 182 ter l. f.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che la nuova domanda di ammissione al concordato presentata dalla OMLAT sia meritevole di accoglimento.

Nel confermare l'impostazione del piano incentrata sulla continuità aziendale, ritenuta la soluzione migliore per consentire da un lato la salvaguardia dei livelli occupazionali e dall'altro la generazione dei flussi di cassa necessari per adempiere la proposta, la ricorrente ha sostanzialmente aggiornato le analisi prospettiche dei risultati attesi dalla prosecuzione dell'attività nel corso del periodo quinquennale di durata del piano, tenendo conto dell'incidenza della pandemia, ma rimarcando come la società, nonostante le difficoltà contingenti, abbia regolarmente proseguito l'attività, pagando puntualmente sia i fornitori che i dipendenti e facendo registrare indici di redditività (EBITDA) positivi.

La nuova proposta prevede inoltre percentuali di soddisfacimento dei creditori superiori a quelle della proposta precedente, in conseguenza soprattutto di una riduzione del passivo (in particolare del debito tributario che ha beneficiato degli effetti delle relative procedure di definizione).

Con riferimento alla vendita dell'immobile, la ricorrente ha previsto che essa avvenga sulla base di procedure competitive, atte ad assicurare la ricerca del miglior offerente, e ha risposto alle richieste



del Tribunale di giustificare l'opportunità e il vantaggio per il ceto creditorio di differire l'avvio della procedura di vendita e di vincolare l'acquirente alla contestuale stipula di un contratto di locazione in favore della stessa OMLAT.

Con la memoria integrativa del 15.4.2021 è stato inoltre precisato che in caso di mancanza di offerte dopo due tentativi di vendita si procederà a una nuova gara con un prezzo base ribassato di ¼: la previsione di un meccanismo di adeguamento del prezzo all'effettivo valore di mercato appare opportuna (e la sua iniziale mancanza era stata pertanto oggetto di rilievo da parte del Tribunale) onde consentire l'effettiva liquidazione del bene in oggetto, che costituisce una voce importante dell'attivo concordatario.

Con riguardo invece al soggetto che dovrà gestire la procedura competitiva, per la cui individuazione la ricorrente si è rimessa alle valutazioni del Tribunale, il Collegio ritiene che tale funzione possa essere affidata al commissario giudiziale, in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, terzietà e professionalità.

Nell'ipotesi in cui l'immobile venisse venduto a un prezzo inferiore alla stima iniziale la ricorrente ha altresì precisato che il minor incasso per la procedura potrebbe essere compensato con la cassa di fine esercizio per la somma di € 169.315,00 (prevista in tale misura al termine del piano) e laddove necessario, per l'ulteriore differenza sino a concorrenza di € 75.685,00, mediante rinuncia degli amministratori ai propri compensi per l'importo corrispondente. Con la memoria del 23.4.2021 la OMLAT ha anche chiarito che per compensare tale differenza non verrà invece utilizzato il fondo TFR, in quanto vincolato al soddisfacimento del relativo credito dei lavoratori dipendenti.

Quanto alla vantaggiosità della prosecuzione dell'attività d'impresa ai fini del soddisfacimento dei creditori sia la ricorrente che il professionista attestatore hanno confermato che il concordato in continuità risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa fallimentare, ribadendo che in caso di fallimento e di conseguente cessazione dell'attività, il valore dell'azienda sarebbe significativamente ridotto e l'attivo ricavabile dalla vendita dei singoli cespiti aziendali sarebbe sensibilmente inferiore a quello viceversa conseguibile mediante la prosecuzione dell'attività. In particolare nell'alternativa fallimentare i crediti previdenziali, secondo quanto confermato dall'attestatore, sarebbero presumibilmente soddisfatti in misura inferiore per € 179.515 mentre non vi sarebbe alcuna capienza per i crediti erariali, per quelli ipotecari degradati e i chirografari.

Il professionista attestatore ha altresì aggiornato la propria relazione ex art. 161, comma 3, l.f., al fine di tener conto delle modifiche apportate al piano e dei risultati economici conseguiti dall'azienda in pendenza della procedura concordataria, fornendo puntuale indicazione delle verifiche effettuate in relazione a ciascuna voce dell'attivo e del passivo concordatario. Il professionista, anche all'esito di specifiche analisi di sensitività volte a verificare la tenuta del piano nel caso di realizzazione di un fatturato inferiore alle previsioni, ha quindi concluso attestando la fattibilità del nuovo piano concordatario e la veridicità dei dati aziendali su cui esso si fonda.

Ulteriori indicazioni circa la fattibilità del piano potranno ovviamente essere fornite dal commissario giudiziale, il quale esporrà i risultati delle proprie verifiche nella relazione prevista dall'art. 172 l.f. al fine di rendere ai creditori esaustiva informazione.

A giustificazione del parziale o totale degrado al chirografo dei crediti privilegiati ipotecari e dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare è stata riprodotta la relazione di stima asseverata della dott.ssa Elena Colombo, avente ad oggetto l'intero compendio aziendale, da cui emerge, come già rilevato con riferimento al precedente piano concordatario, che il valore complessivo stimato dell'attivo realizzabile in caso di liquidazione ammonta a € 4.188.024,00 (a fronte di flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale previsti per un ammontare di € 5.896.834,00) e non consentirebbe quindi di soddisfare i predetti crediti degradati, pur tenuto conto della loro collocazione preferenziale, in misura superiore a quella prevista nel piano di concordato in continuità.

La durata del piano, confermata in cinque anni, appare infine ragionevole, essendo in linea con i termini di durata massima delle liquidazioni concorsuali previsti dalla normativa vigente (legge n. 89/2001).



In conclusione, sussistono i requisiti di cui agli artt. 160, commi primo e secondo, 161, 186 *bis* 1.f. e per l'effetto il Tribunale in intestazione:

AMMETTE

la ricorrente OMLAT s.r.l. alla procedura di concordato preventivo sulla base del nuovo piano e della nuova proposta depositati in data 1.2.2021, come successivamente modificati e integrati

DELEGA

alla procedura il dott. Marco Bottallo

CONFERMA

la nomina come commissario giudiziale dell'avv. Giorgio Todeschini

DISPONE

la convocazione dei creditori per il 27.9.2021 ore 15,00

FISSA

al 31.5.2021 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

ORDINA

alla ricorrente, qualora non vi abbia già provveduto, di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni dalla data di comunicazione del presente decreto copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie

Così deciso in Asti nella camera di consiglio del 28.4.2021

IL GIUDICE ESTENSORE
Marco Bottallo

IL PRESIDENTE
Paolo Rampini

